

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Fallimentare Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

La sig.ra **BRAVIN IVANA**, nata a San Biagio di Callalta (TV) il 12/08/1961, codice fiscale BRV VNI 61M52 H781W, ed ivi residente in Via Argine Piave n. 24/a, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Chiara Gitini (c.f. GTN CHR 69B41 L407Z), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche del procedimento, in alternativa alla notifica a mezzo di Uff.Giud., a mezzo fax al n. 0422/542841 o all'indirizzo di posta certificata chiaragitini@pec.ordineavvocatitreviso.it, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Via G. d'Annunzio n. 28, giusta procura alle liti in calce al presente atto

Premesso che

- con ricorso depositato in data 27/09/2017, la sig.ra Bravin Ivana chiedeva al Tribunale di Treviso la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ex art. 15 L. 3/2012, in grado di coadiuvarla nella relazione di un accordo liquidatorio al fine di porre rimedio al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (doc. n. 1);
- la ricorrente esponeva nella propria qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, la volontà di avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di liquidazione del



patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* – 14 *terdecies* della predetta legge (doc. n. 2);

- dichiarava di vantare ogni presupposto di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della predetta disciplina, non essendo soggetto fallibile, avendo solo contratto debiti a titolo personale, nè soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012; di non aver mai fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi, né aver mai subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 4 e 14 bis della L. 3/2012;

- a tal fine manifestava la più ampia disponibilità a fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- con decreto dell'16.10.2017, depositato in cancelleria in pari data, il Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice Dott. Antonello Fabbro, nominava come Organismo di composizione della crisi la D.ssa Silvia Zanon, commercialista in Treviso, che accettava l'incarico (doc. n. 3);

- in data 13 luglio 2018 il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012, dalla quale emergeva come la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente sia rimasta invariata e la stessa non abbia posto in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi (doc.n. 4);



- con l'ausilio dell'OCC la sig.ra Bravin Ivana è pertanto oggi a presentare una proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter - 14 *terdecies* L. 3/2012 ai propri creditori.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente atto, la ricorrente espone quanto segue.

La Richiedente è coniugata al sig. Rocco Suraci in forza di matrimonio concordatario contratto a San Biagio di Callalta (TV) in data 05.04.1986. Il regime patrimoniale della famiglia è, fin dalla data di contrazione del matrimonio, quello della separazione dei beni (doc. n. 5).

Il nucleo familiare della Ricorrente è composto da quattro soggetti, tutti maggiorenni. Il marito Suraci Rocco, nato a Caserta (CE), il 11/07/1960, il figlio Suraci Alessio nato a Treviso il 22/03/1987 e il secondo figlio Suraci Marco, nato a Treviso il 11/05/1998 (doc. n. 6).

La famiglia risiede in Via Argine Piave n. 24/a, a San Biagio di Callalta (TV). Sull'abitazione, la sig.ra Bravin era titolare del diritto di nuda proprietà per l'intero, mentre la madre, la sig.ra Dal Santo Dina Maria, nata a Ponte di Piave (TV) il 25/03/1927, vanta il diritto di usufrutto.

Cause dell'indebitamento

Le cause dello stato di sovraindebitamento in cui si trova la ricorrente, sono principalmente da far risalire alla perdita di lavoro del marito, il sig. Rocco Suraci, risalente al 2005 (doc. n. 7).



La drastica riduzione delle entrate nella disponibilità del nucleo familiare ha comportato la difficoltà per la Richiedente di fare fronte ad una serie di impegni, *in primis* il mutuo ipotecario (doc. n. 8), stipulato in data 18.02.2002 dinanzi al Notaio Maurizio Bianconi e registrato al rep. 78025, contratto con Banca BNL Spa per la ristrutturazione della casa di abitazione in cui vive la famiglia e su cui la sig.ra Bravin vanta (*rectius* vantava) il diritto di nuda proprietà, mentre al padre, Bravin Benito, deceduto in data 06/12/2013, ed ora alla madre, spetta l'usufrutto dell'intero immobile. In sede di stipula del mutuo, il marito Rocco Suraci, aveva prestato fideiussione ed è pertanto responsabile, in solido con la Richiedente, per il pagamento del mutuo.

La ricorrente è riuscita a pagare regolarmente le rate del mutuo contratto solamente sino a giugno 2007.

A fronte del mancato saldo delle rate, la Banca creditrice, messo in sofferenza del credito, notificava il 22/03/2010 un atto di precetto per **€. 38.167,07** (comprensivo di €. 17.515,79 per residuo mutuo, 19.230,51 Euro per rate insolute scadute e €. 1.420,77 per interessi di mora) (doc. n. 9), a cui è seguito il pignoramento immobiliare trascritto il 02/08/2010 presso il R.R.I.I. di Treviso Reg. Gen. 28465 e Reg. Part. 17613 (doc. n. 10).

Nei confronti della sig.ra Bravin Ivana è, infatti, pendente nanti il Tribunale di Treviso esecuzione immobiliare R.g.E. n. 407/2010 promossa da BNL S.p.a., avente ad oggetto l'abitazione familiare.



La nuda proprietà dell'immobile esecutato è stata aggiudicata lo scorso 26/09/2017 in sede di VI esperimento d'Asta, per la somma di €. 34.600,00, indicata nell'avviso di vendita come offerta minima, a fronte di un importo precettato di €. 38.167,07 (docc.ti n. 11-12).

In data 19/01/2018 l'aggiudicatario ha versato il saldo prezzo ed lo scorso 10/05/2018 è stato anche emesso il decreto di trasferimento della nuda proprietà del bene (doc. n. 13).

La sig.ra Bravin, nonostante le oggettive difficoltà finanziarie, ha sempre tenuto una condotta più che diligente. Negli anni, ha esperito numerosi i tentativi di composizione bonaria della posizione debitoria, personalmente o attraverso il marito, nonché con l'intervento di un legale, ma la banca esecutante ha rifiutato ogni proposta di accordo (docc.ti n. 14-18).

L'esito negativo di tali trattative ha indotto la coppia a reperire liquidità presso terzi e "privati" per €. 23.300,00 che sono stati interamente versati a Banca Nazionale del lavoro (doc. n. 19).

Al fine di estinguere il nuovo debito verso parenti e "privati" la Sig.ra Bravin ha stipulato, in data 08/04/2014 un contratto di finanziamento con la società Futuro S.p.a. per la somma di €. 12.505,00, al costo di €. 24.000,00, al lordo di interessi ed oneri aggiuntivi (doc. n. 20).

Tale finanziamento risulta, al 31/05/2018, quasi completamente estinto attraverso la cessione del quinto dello stipendio che prevede l'esborso di €. 200,00 mensili per 120 rate. Alla data del 31/05/2018, residuavano unicamente **€. 1.860,30** (doc. n. 21).



Nel frattempo, tuttavia, come rilevato dalla centrale rischi il debito, ad oggi, maturato nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro ammonta a complessivi **€. 76.482,00** (doc. n. 22).

La ricorrente è, inoltre, debitrice nei confronti di Agenzia Entrate Ente Riscossione per mancati pagamenti di infrazioni stradali, tasse automobilistiche e imposte regionali sugli immobili per un totale pari al 13/09/2017 a **€. 7.529,95**.

Riepilogando, dunque, la situazione debitoria della Sig.ra Bravin alla data di presentazione del piano di liquidazione ammonta a **€. 83.671,93** ed è così dettagliata (doc. n. 23):

Riferimento	Nominativo Creditore	Posizione	Debito Residuo
Contratto di mutuo ipotecario	BNL (Vela Home Srl)	Coobbligato	76.482,00
Contratto di finanziamento	Futuro Spa	Obbligato principale	1.860,30
Cartella n. 1132011001329823000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	403,23
Cartella n. 11320110031157751000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	257,61
Cartella n. 11320120009204474000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	127,86
Cartella n. 11320120013052250000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	30,98
Cartella n. 71314010376890009000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	4.132,81
Cartella n. 11320130011880332000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	38,84
Cartella n. 11320140002162017000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	37,26
Cartella n. 11320140010404140000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	238,94
Cartella n. 11320140014636347000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	164,24
Cartella n. 11320150011138116000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	233,07
Cartella n. 11320150016433957000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	34,87
Cartella n. 11320160004104362000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	618,91
Cartella n. 11320160016960202000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	601,31
Cartella n. 11320170002948519000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	32,67
Cartella n. 11320170006019034000	Agenzia Entrate riscossione	Obbligato principale	577,35
Compenso del legale	Avvocato Chiara Gitini	Obbligato principale	2.093,00
TOTALE			87.965,25



-Ai suddetti debiti si devono aggiungere il compenso dell'O.C.C. indicato in €. 2.797,54, salvo diversa determinazione ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudice ed il compenso del nominando liquidatore.

Elenco beni debitore

La sig.ra Bravin non possiede altri beni immobili oltre alla nuda proprietà della casa di abitazione, sita a San Biagio di Callalta (TV), località Fagarè della Battaglia, in Via Argine Piave n. 24 e n. 24/A, costituita da due abitazioni, e precisamente: prima abitazione composta da ingresso - soggiorno - cottura, anti e w.c. al piano terra; disimpegno, due camere e bagno al piano primo; seconda abitazione composta da corridoio, lavanderia e due ripostigli al piano terra; ingresso, pranzo, cucina, camera, ripostiglio e bagno al piano primo; su corpo di fabbrica separato garage di mq. 45 catastali e cantina al piano terra; area scoperta di esclusiva pertinenza di mq. 754 catastali.

Descrizione catastale In Catasto dei Fabbricati del Comune di San Biagio di Callalta alla Sezione A, Foglio 7: - Particella n. 540, subalterno 10, Categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 6, R.C. Euro 449,32, Via Castello Piave, p. T-1 (prima abitazione); - Particella n. 540, subalterno 11, Categoria A/2, Classe 1, consistenza vani 6, R.C. Euro 449,32, Via Castello Piave, p. T-1 (seconda abitazione); - Particella n. 540, subalterno 12, Categoria C/6, Classe U, consistenza m.q. 45, R.C. Euro 139,44, Via Castello Piave, p. T (garage); - 2 - Particella n. 540, subalterno 13, Via Castello Piave, p. T (bene comune non censibile - area scoperta) (docc.ti n. 24-27).



Su tale immobile pende l'Esecuzione Immobiliare R.G.E. N. 407/2010 promossa da BNL davanti al Tribunale di Treviso, a fronte di un importo precettato pari a 38.107,07 Euro. Si sono succeduti diversi esperimenti di vendita e, ad oggi, la nuda proprietà del compendio immobiliare è stata venduto al prezzo di €. 34.600,00; è stato emesso il Decreto di Trasferimento in seguito al versamento del saldo prezzo e si è in attesa dell'esecuzione del riparto.

La sig.ra Bravin Ivana è altresì proprietaria di n. 2 autovetture (doc. n. 28):

1. Autovettura Lancia Y anno di immatricolazione 2005 Targa CR395SS stimato da Istituto Vendite Giudiziarie in **€. 1.100,00**;
2. Autovettura BMW Serie 3 anno di immatricolazione 2002 Targa CB916MZ stimato da Istituto Vendite Giudiziarie in **€. 1.100,00**.

E' titolare di un conto corrente presso UNICREDIT SPA, filiale di Casale Sul Sile (TV) il cui saldo al 09/03/2018 ammontava ad €. 5.153,00 (docc.ti n. 29-34). La signora Bravin è, infine, titolare di un libretto di deposito Bancoposta n. 386, unitamente ai fratelli, Alfio e Sergio Bravin in cui al 16/12/2017 erano stati trasferiti i risparmi dei genitori prima della morte del padre Benito: il conto reca un saldo attivo di €. 14.679,42 (docc.ti n. 35-36).

Resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni

I debiti contratti negli ultimi cinque anni riguardano il contratto di finanziamento sottoscritto dalla Sig.ra Bravin con Futuro S.p.a. ad oggi quasi interamente estinto poiché il saldo a debito è, come



precedentemente riferito pari a €. 1.860,30 e debiti nei confronti dell'Agenzia Entrate Ente riscossione per €. 630,00.

Le ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte

I redditi percepiti dalla Ricorrente negli ultimi tre periodi di imposta (2016, 2015, 2014), risultanti dalle apposite dichiarazioni fiscali, derivano dall'attività di lavoro dipendente prestata presso il Calzaturificio Skandia Spa (sede in Via Armando Diaz n. 15 nel comune di San Biagio di Callalta (TV) – codice fiscale 00712230267), in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato (docc.ti n. 37-39).

Lo stipendio al netto delle ritenute (Irpef, contributi previdenziali) può essere stimato in €. 1.800,00 per n. 13 mensilità.

Il reddito del nucleo familiare dipende sostanzialmente dalle entrate mensili della sig.ra Bravin.

Le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare ammontano a circa €. 1.025,00 a fronte di un valore che l'indicatore della soglia di povertà, ricavato dall'apposito applicativo dell'ISTAT, coerente con le caratteristiche del nucleo familiare (ubicazione, età anagrafica dei componenti); quantifica in €. 1.293,25 (periodo di riferimento 2016) (docc.ti n. 40-45).

Tutto ciò premesso, appare evidente come il patrimonio della ricorrente, sopra illustrato, sia del tutto incapiente a fronteggiare i debiti accumulati



La ricorrente, pertanto, tenuto conto della propria situazione economica e patrimoniale, considerato altresì che di fatto le proprie entrate sono le uniche che allo stato consentono di fare fronte al sostentamento del nucleo familiare, poiché il marito, Sig. Rocco Suraci, disoccupato dal 2005, non ha trovato lavoro e difficilmente potrà trovarlo a causa dei procedimenti penali in cui è stato coinvolto, ritiene che la soluzione più coerente per far fronte alla situazione di sovraindebitamento, sia individuabile nell'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex. artt. 14-ter e seguenti della L. 3/2012.

La ricorrente ha premesso che, difficilmente, salvo diversa disposizione del Giudice, potrà mettere a disposizione dei creditori una quota parte del proprio stipendio considerando, oltretutto, che non appena verrà emesso l'ordine di liberazione dell'immobile dovrà provvedere a trovare una casa in affitto in cui trasferirsi con la propria famiglia.

La debitrice offre ai creditori le liquidità contenute nel libretto postale e nei conti correnti, l'autovettura BMW Serie 3 anno di immatricolazione 2002 Targa CB916MZ stimata in €. **1.100,00**, e le somme ricavate dall'aggiudicazione dell'immobile ed attualmente incassate dalla procedura esecutiva pari a €. 34.600; chiede, invece, di poter tenere l'altra vettura più recente, di pari valore, di cui abbisogna per raggiungere il luogo di lavoro.

La ricorrente si impegna ad integrare le somme proposte qualora intervenga qualsiasi variazione in aumento del proprio reddito e nel



caso in cui dovesse apprendere qualsiasi altra attività suscettibile di liquidazione.

E' intenzione dell'istante di mettere a disposizione la liquidità rinveniente dalla alienazione degli immobili (più sopra individuati) a chiusura definitiva di tutte le esposizioni in capo alla sottoscritta, tenuto altresì in debito conto le spese per la procedura ex L. 3/2012 da sostenersi.

Da tutto quanto dedotto in premesse, si può agevolmente concludere che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

Nella prospettiva di chiedere ed ottenere al termine della liquidazione del patrimonio l'esdebitazione del debitore, questa difesa ritiene importante sottolineare come la sig.ra Bravin abbia impiegato ogni dovuta diligenza nell'assumere volontariamente tutte le obbligazioni prospettate in atti: lo stesso OCC ha attestato come il sovraindebitamento della ricorrente e la incapacità di onorare i propri impegni finanziari siano strettamente riconducibili alla perdita del lavoro del marito; tutto lascia ad intendere che la stessa li avesse assunti confidando di riuscire a farvi fronte.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, la



sig.ra Bravin rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutte le somme ricavate dalla vendita dei propri beni immobili, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che dovesse percepire per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento. Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante dovrà ovviamente tenere conto dell'avvenuta assegnazione dell'immobile e disporre della relativa liquidità riveniente dall'alienazione.

Chiede la sig.ra Bravin di poter sottrarre alla liquidazione del patrimonio l'autovettura Lancia Y Targata CR395SS, immatricolata nell'anno 2005, il cui valore irrisorio stimato da Istituto Vendite Giudiziarie in **€. 1.100,00** rende del tutto insignificante il relativo apporto nella massa dei beni oggetto di liquidazione: per altro verso, il mezzo è assolutamente indispensabile alla ricorrente per recarsi al lavoro, attualmente unica propria fonte di reddito.

Tanto premesso la ricorrente, *ut supra*, rappresentata e difesa

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito,

verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012;



- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente e del proprio nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5 lett. b) L.3/2012.

La ricorrente manifesta sin d'ora la propria disponibilità a rendere direttamente al Giudice ogni chiarimento o ulteriore produzione documentale che lo stesso ritenga necessario e/o opportuno.

Si producono:

1. Ricorso per la nomina di Occ 31.05.2017, Avv. Gitini;
2. Relazione ex L. 3/2012 Bravin Ivana;
3. Decreto nomina OCC Tribunale di Treviso 16.10.2017;



4. Relazione particolareggiata OCC 11.07.2018;
5. Estratto per riassunto atto di matrimonio;
6. Autocertificazione stato famiglia;
7. Mod.DS22 Inps per la concessione di indennità di disoccupazione;
8. Mutuo 18.02.2002;
9. Precetto BNL del 10.03.2010;
10. Pignoramento immobiliare BNL del 24.05.2010;
11. Avviso VI esperimento d'Asta del 09.06.2017;
12. Decreto di assegnazione del 26.09.2017;
13. Saldo prezzo 18.01.2019;
14. Avv. Gitini comunicazione a Parrcredit del 14/03/2014;
15. Avv. Gitini comunicazione a Parrcredit del 19/03/2014;
16. Avv. Gitini comunicazione a Parrcredit del 25/03/2014;
17. Avv. Gitini comunicazione a BNL del 08/09/2017;
18. Istanza di sospensione procedura Avv. Gitini;
19. Versamenti a BNL;
20. Contratto di finanziamento Futuro Spa;
21. Estratto conto finale Futuro Spa al 31 maggio 2018;
22. Centrale Rischi Banca di Italia giugno 2018;
23. Estratto Equitalia al 29.06.2017;



24. Visura catastale;
25. Ispezione ipotecaria iscrizione 08/06/1992 ipoteca volontaria;
26. Ispezione ipotecaria iscrizione 25/02/2002 ipoteca volontaria;
27. Ispezione ipotecaria trascrizione 02/08/2010 pignoramento immobiliare
28. Copia libretto autoveicoli;
29. Visure PRA;
30. Estratto conto Unicredit 2012;
31. Estratto conto Unicredit 2013;
32. Estratto conto Unicredit 2014;
33. Estratto conto Unicredit 2015;
34. Estratto conto Unicredit 2016;
35. Estratto conto Unicredit 2017;
36. Estratti conto Banco posta per i libretti postali n. 42736386;
37. Visura Anagrafe Tributaria;
38. Mod. 730/2017;
39. Mod. 730/2016;
40. Contratto di Lavoro;
41. Bollette Contarina Spa;



42. Bollette Enel Spa;
43. Bollette Piave Servizi Spa;
44. Spese mediche;
45. Spese Varie;
46. Visura protesti.

Treviso lì, 12 luglio 2018

Con riserva di ulteriormente dedurre, provare e fornire qualunque chiarimento e documentazione che il Giudice dovesse ritenere necessari.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è soggetto a contributo unificato del valore di €. 98,00.

Con ossequio.

Treviso lì 13 luglio 2018

Avv. Chiara Gitini



TRIBUNALE DI TREVISO

**Sezione Fallimentare
Memoria integrativa
ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3, 27 gennaio 2012**

Nella procedura **R.G. n. 12/2018, G.D. D.ssa Uliana**, ex art. 14 *ter* e ss., legge n. 3/2012, promossa dalla sig.ra **Bravin Ivana**

ricorrente

Premesso

- che con ordinanza del 22.10.2018 il Giudice D.ssa Uliana, in esito al deposito di ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss., L. 3/2012 assegnava termine sino al 10.11.2018 per produrre integrazioni e nuovi documenti;
- che, in particolare il Giudice rilevava:
 - a) non fa parte del patrimonio della sovra indebitata la nuda proprietà della immobile già oggetto di decreto di trasferimento ma, in caso di omologazione del piano, il prezzo pagato andrebbe a beneficio di tutti i creditori, detratte le spese della procedura esecutiva;
 - b) non è stato indicato adeguatamente il motivo per cui una delle due autovetture sarebbe sottratta alla procedura, evenienza possibile solo nel caso di impignorabilità del bene;
 - c) non pare congruo che i tre familiari maggiorenni indicati nello stato di famiglia possano avvalersi del maggior reddito che sarebbe lasciato nella disponibilità della signora Bravin per far fronte al loro stato di disoccupazione, in assenza di deduzioni precise e riscontrabili circa l'effettiva impossibilità di reperire qualsivoglia



attività lavorativa, considerando altresì che non è stato chiaramente affermato che i figli sono disoccupati;

- d) la sig.ra Bravin, pur avendo perso la nuda proprietà del bene, ben può continuare a vivere nell'abitazione, considerando che la madre è titolare dell'usufrutto, sicché vanno meglio esplicate le ragioni per le quali la famiglia di Bravin dovrebbe far fronte alle spese per un nuovo alloggio;
- e) non vi è prova che l'OCC abbia dato notizia all'agenzia della riscossione e agli uffici fiscali ai sensi dell'art. 14-ter, L. 3/2012.

* * *

Tanto premesso, si precisa:

- a) si condivide la giusta osservazione del Giudice e si prende atto di aver maldestramente tratto le conclusioni in atti, malgrado le premesse fossero esatte. Nell'elenco dei beni della debitrice erroneamente è stata inserita la nuda proprietà dell'immobile esecutato e già oggetto di decreto di trasferimento in esito all'asta del 26.09.2017. Più corretto sarebbe stato indicare in elenco la somma ricavata dalla vendita all'asta dell'immobile che la debitrice intende offrire alla procedura di liquidazione ex L. 3/2012, in caso di omologazione del piano, a beneficio di tutti i creditori;
- b) la richiesta di sottrarre alla liquidazione del patrimonio l'autovettura Lancia Y Targata CR395SS, immatricolata nell'anno 2005, è motivata a fronte del valore irrisorio stimato dall'Istituto Vendite Giudiziarie in soli €. 1.100,00 che rende del tutto insignificante il relativo apporto nella massa dei beni oggetto di



liquidazione. Si stima inoltre che quanto ricavato dalla liquidazione dell'auto, a stento sarebbe sufficiente a coprire le spese della procedura di vendita. Per altro verso, il mezzo è invece indispensabile alla ricorrente per effettuare, quattro volte al giorno, il tragitto di km. 5,500 da casa (via Argine Piave 24 di San Biagio di Callalta) al posto di lavoro, Calzaturificio Skandia S.p.a. (Via Armando Diaz n. 15 San Biagio di Callalta), che comporta anche l'attraversamento della Postumia che è una strada ad altissima percorrenza; si tenga inoltre conto del fatto che la ricorrente convive con l'anziana madre, cardiopatica, per la cui assistenza potrebbe insorgere la necessità e l'urgenza di tornare a casa nel più breve tempo possibile (doc. 47).

- c) Rispetto all'opportunità che la sig.ra Bravin assista con il proprio reddito alle esigenze del marito e dei figli maggiorenni, nonché alla giusta richiesta di precisazione rispetto allo stato lavorativo dei due figli, si precisa quanto segue.

Il figlio maggiore Alessio, pur risultante parte del nucleo familiare da alcuni mesi non convive con i genitori e provvede autonomamente al proprio sostentamento. Il secondogenito, Marco, nel frattempo, si è diplomato nel giugno 2018. Tra febbraio e settembre 2018 ha lavorato alle dipendenze di Umana S.p.a., percependo un stipendio di €. 1.200,00 mensili ca. con cui ha naturalmente contribuito alle spese domestiche.

Da ottobre, non avendo ottenuto il rinnovo del contratto sta cercando nuova occupazione (doc. 48).



In merito alle spese a cui deve far fronte il nucleo familiare della ricorrente si riporta la seguente a tabella:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO- EURO
Gasolio per riscaldamento	120,00
Bombola gas	40,00
Bancali per stufe a legna	65,00
Energia elettrica	100,00
Spese alimentazione	600,00
Spese mediche	100,00
Totale	1.025,00

Vale la pena di sottolineare come i valori riportati siano estremamente contenuti, considerando che si tratta di una casa singola di 300mq commerciali. Il fabbricato abitativo è costituito da due alloggi distinti, che hanno però gli impianti in comune (vedi perizia). L'anziana madre che occupa uno dei due alloggi contribuisce naturalmente alle spese con i proventi della propria pensione.

d) Quanto alla sistemazione abitativa della ricorrente, è ben vero quanto osservato dal Giudice, rispetto al fatto che *"pur avendo perso la nuda proprietà del bene, ben può continuare a vivere nell'abitazione, considerando che la madre è titolare dell'usufrutto"* .

In questa fase di approvazione del piano di liquidazione, tuttavia, a nostro modesto avviso, non è possibile prescindere da una valutazione prospettica della situazione. La sig. Dal Santo Dina Maria ha 91 anni ed è cardiopatica (vedi certificato medico). E' lecito chiedersi per quanto tempo la figlia potrà beneficiare dell'usufrutto di cui la madre è titolare in quanto, nel momento in cui l'anziana dovesse mancare, essendo già intervenuto il decreto di assegnazione dell'immobile all'aggiudicatario, la sig.ra Bravin dovrebbe lasciare



immediatamente la casa e reperire un immobile in cui trasferirsi con tutta la famiglia, sostenendone le relative spese. Di qui, la richiesta formulata in ricorso, di tenere in debita considerazione tali voci di spesa in sede di determinazione della somma offerta dalla debitrice in pagamento ai creditori.

In alternativa nel piano di liquidazione potrebbe essere prevista la possibile revisione della somma messa a disposizione dei creditori, nell'ipotesi in cui la debitrice, intervenuta la morte della madre usufruttuaria, avesse bisogno di maggiori risorse per far fronte ad un canone di locazione.

Si ritiene, da ultimo, opportuno aggiornare la procedura in merito al fatto che le precipitazioni di fine ottobre u.s. con la conseguente esondazione del Piave, proprio in località Fagarè dove è collocata l'abitazione della sig.ra Bravin, hanno determinato l'allagamento dell'immobile che è stato sommerso fino a tutto il primo piano dalle acque del fiume. Le opere murarie sono fortemente danneggiate, mentre tutto l'arredamento è andato completamente distrutto (doc. n. 49).

Allo stato non è ancora possibile quantificare i danni, nè stabilire se sia stata compromessa la stabilità dell'immobile. La famiglia è provvisoriamente trasferita presso i parenti. Sarà altresì necessario che l'usufruttuaria contatti il titolare della nuda proprietà, aggiudicatario all'asta dell'immobile, affinché effettui gli interventi che si rendano eventualmente necessari ad assicurare la stabilità dei muri



maestri e delle volte, di tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta.

Si producono, infine, le mail attraverso cui l'OCC nominato ha dato notizia all'agenzia della riscossione e agli uffici fiscali ai sensi dell'art. 14-ter, L. 3/2012 (docc.ti n. 50-55).

Si produce:

47. Certificato medico della sig.ra Dal Santo Dina Maria;
48. Cedolino Suraci Marco;
49. Foto;
50. Comunicazione Agenzia Entrate;
51. Ricevuta Agenzia Entrate;
52. Comunicazione Comune di San Biagio;
53. Ricevuta Comune di San Biagio;
54. Richiesta Accesso Anagrafe Tributaria 22.11.2017;
55. Ricevuta di consegna 22.11.2017.

Con riserva di ulteriormente dedurre, provare e fornire qualunque chiarimento e documentazione che il Giudice dovesse ritenere necessari.

Con ossequio.

Treviso lì 8 novembre 2018

Avv. Chiara Gitini

